

CIRCOLO CANOTTIERI TIRRENIA TODARO

(Stella d'Oro al Merito Sportivo)



1945

STATUTO

(Aggiornato con le modifiche approvate in data 16/06/2015)

**CAPO I****SCOPO – PROGRAMMA – COLORI E SEDE SOCIALE****Articolo 1 – Denominazione. Scopo. Durata**

L'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata "Circolo Canottieri Tirrenia Todaro" – sorta in Roma nell'anno 1945, con la denominazione "Circolo Canottieri Tirrenia", successivamente modificata con l'aggiunta del nome del suo scomparso Presidente, Ernesto Todaro – si propone di diffondere, curandone l'attività didattica, il canottaggio e la canoa sotto l'aspetto agonistico e lo sport in genere sotto l'aspetto ricreativo.

E' favorita la creazione di sezioni distaccate.

L'Associazione non ha fini politici né fini di lucro.

Il Circolo Canottieri Tirrenia Todaro aderisce alla Federazione Italiana Canottaggio e alla Federazione Italiana Canoa Kayak, conforma il proprio ordinamento interno alle norme, alle direttive ed ai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni sportive cui è affiliato.

Può aderire ad altre federazioni sportive riconosciute dal C.O.N.I., secondo le modalità previste all'Articolo 26.

La durata dell'Associazione è illimitata.

/—————/

Articolo 2 – Colori sociali e bandiera

I colori sociali sono il nero e il celeste.

La bandiera del Circolo reca due croci celesti in campo nero.

/—————/

Articolo 3 – Sede sociale

La sede del Circolo è in Roma, Lungotevere Flaminio 61.

/—————/



CAPO II

DELLA COMPAGINE SOCIALE

Articolo 4 – Associati e loro diritti


L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità e dall'uguaglianza sostanziale degli Associati.

Gli Associati, con le eccezioni appresso indicate, sono comproprietari del patrimonio sociale in misura proporzionata alla loro anzianità di Soci, hanno diritto all'uso dei beni dell'Associazione in conformità ai regolamenti ed alle disposizioni emanate dagli organi competenti del Circolo.

Essi hanno diritto al voto decorso il periodo di prova di cui al successivo Articolo 7, sempre che abbiano raggiunto la maggiore età.

Per essere eletti alle cariche sociali è necessario aver raggiunto la maggiore età.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli Associati, anche in forma indiretta, ma devono essere utilizzati ai soli fini delle attività sportive.



Articolo 5 – Categorie di Associati

Gli Associati si dividono nelle seguenti categorie:

a) Soci Atleti

Sono coloro i quali intendono praticare l'attività agonistica con i colori del Circolo nelle discipline della canoa o del canottaggio limitatamente alle categorie giovanili e assolute. Essi vengono ammessi dal Consiglio Direttivo ma l'ammissione dovrà comunque essere confermata secondo le modalità previste all'Articolo 8 lettera e).

Sono considerati requisiti necessari per l'ammissione a Socio Atleta:

- 1) aver compiuto gli anni 14;
- 2) aver sottoscritto la domanda di ammissione a Socio Atleta dichiarando di voler praticare lo sport agonistico del canottaggio o della canoa



esclusivamente con i Colori del Circolo;

- 3) essere stati giudicati idonei dal Vicepresidente Sportivo e dal Direttore Sportivo della canoa o del canottaggio che dovranno controfirmare la domanda di cui al punto 2.

Essi sono esonerati dal pagamento del contributo di ammissione e di qualsiasi altro contributo ordinario o straordinario.

I Soci Atleti hanno gli stessi diritti e doveri dei Soci Ordinari ma hanno l'obbligo di seguire anche tutte le indicazioni che verranno loro impartite dalla Direzione Tecnica. Allorquando il Socio Atleta non partecipi più continuativamente all'attività agonistica, per sua volontà o perché non sia più ritenuto idoneo, il Consiglio Direttivo revocherà l'esonero dal pagamento dei contributi. Contestualmente alla revoca, qualora sia già stato confermato dalla Commissione di Ammissione, egli entrerà automaticamente a far parte della categoria dei Soci Ordinari. Altrimenti dovrà attendere la suddetta conferma. Inoltre al momento della revoca il Consiglio Direttivo stabilirà le opportune modalità contributive.

Soltanto attraverso questa categoria possono essere ammesse le donne, anche alle quali, alla cessazione dell'attività agonistica, si applicano i precedenti commi.

b) Soci Ordinari

Sono coloro che, avendo presentato domanda di ammissione al Circolo, sono stati accolti nella compagine sociale.

Sono considerati requisiti necessari per l'ammissione a Socio Ordinario:

- 1) aver compiuto gli anni 14;
- 2) aver sottoscritto la domanda di ammissione;
- 3) aver sottoscritto l'impegno di versare: anticipatamente in quote mensili il contributo annuo; in unica soluzione anticipata il contributo di ammissione; qualsiasi altro contributo deliberato dagli organi del Circolo.

**c) Soci Onorari**

Sono coloro che, per eminenti meriti personali o speciali benemerenzze verso il Circolo, vengano ammessi come tali a maggioranza dall'Assemblea Generale dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo o del Consiglio dei Soci Fondatori.

Essi sono esonerati dal versamento di ogni contributo; non hanno diritto al voto, né all'elettorato attivo e passivo, né alla comproprietà del patrimonio sociale. Essi al pari degli altri Soci possono frequentare il Circolo ed usufruire di tutte le attrezzature.

d) Soci Fondatori

Sono coloro che, in comunione di intenti, costituiscono il primo nucleo dell'Associazione.

Coloro, tra i Soci entrati a far parte successivamente dell'Associazione, che nutrono gli stessi ideali dei Soci Fondatori possono essere accolti in questa categoria per deliberazione del Consiglio dei Soci Fondatori con votazione a maggioranza dei quattro quinti dei convenuti, purché il numero di questi sia almeno pari a due terzi dei Soci Fondatori.

Il Consiglio dei Soci Fondatori è tenuto a mantenere il numero dei Soci Fondatori stessi non inferiore al numero dei componenti il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio dei Soci Fondatori a maggioranza semplice delibera la perdita della qualifica di Socio Fondatore per manifesto disinteresse del Socio alle sorti dell'Associazione, e comunque dopo tre assenze ingiustificate consecutive alle riunioni del Consiglio.

e) Soci Vitalizi

Sono designati dall'Assemblea Generale dei Soci, su proposta del Consiglio dei Soci Fondatori, o del Consiglio Direttivo fra quegli Associati che se ne siano resi degni per meriti eccezionali.

Essi sono esonerati dal versamento del solo contributo annuo ordinario.

/—————/

**Articolo 6 – Altre persone ammesse alla frequenza**

Possono essere ammessi a frequentare il Circolo anche le seguenti categorie di persone che non rientrano tra gli Associati, non hanno diritto al voto, né alla comproprietà dei beni sociali:

a) Figli dei Soci

I figli dei Soci, purché abbiano un'età compresa tra gli anni 10 e gli anni 14, possono essere autorizzati dal Consiglio Direttivo a frequentare il Circolo sotto la diretta responsabilità del genitore che è tenuto al pagamento di un contributo pari ad un quinto del contributo annuo a titolo di rimborso spese forfettario.

Al compimento del quattordicesimo anno essi, qualora presentino domanda di ammissione a Soci Ordinari, avranno particolari agevolazioni per quanto riguarda il contributo di iscrizione.

b) Frequentatori

Possono essere autorizzati dal Consiglio Direttivo alla frequenza per un periodo di tempo limitato quei cittadini italiani o stranieri che lo richiedano per motivi di lavoro di studio o altro.

Essi dovranno presentare domanda al Consiglio Direttivo che stabilirà per ciascuno di loro le modalità ed i limiti di frequenza.

Il Consiglio Direttivo, sentito il parere dell'Assemblea dei Soci, determina ogni anno il numero massimo dei frequentatori.

c) Invitati

Il Presidente può rilasciare invito a frequentare il Circolo per la durata massima di trenta giorni. Dell'invito è data comunicazione ai Soci mediante affissione in bacheca per tutto il periodo per cui lo stesso è concesso.

/—————/




CAPO III DEL PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 7 – Consistenza e destinazione del Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito dai contributi degli Associati e da tutti gli altri beni mobili ed immobili che a seguito di acquisti, donazione, lasciti ovvero come frutti o rendite, sono venuti o vengano di proprietà dell'Associazione.

Il patrimonio sociale è destinato esclusivamente allo scopo enunciato all'Articolo 1.



CAPO IV AMMISSIONE, RECESSO, ASSENZA

Articolo 8 - Ammissione

Salvo quanto previsto all'Articolo 5 per l'ammissione dei candidati a Soci Onorari e a Soci Atleti, l'ammissione degli Associati è regolata come segue:

- a) Il Consiglio Direttivo, sentito il parere dell'Assemblea Generale, determina ogni anno il numero massimo dei nuovi Soci.
- b) Chiunque intende fare parte del Circolo deve farne domanda per iscritto nel modo previsto dall'Articolo 5. La domanda deve essere controfirmata da due Soci con almeno due anni di anzianità. La domanda di ammissione del minore e l'impegno di questi al versamento anticipato del contributo di ammissione, del contributo annuo in quote mensili e di qualsiasi altro contributo deliberato dagli Organi del Circolo, deve essere sottoscritta a garanzia, in presenza del Segretario del Circolo, da chi esercita su di lui la potestà genitoriale o la tutela.
I candidati Soci debbono, all'atto della presentazione della domanda, versare il contributo di iscrizione e la prima rata mensile del contributo annuo anticipato.
- c) I Soci presentatori devono avere una diretta personale conoscenza del



candidato e devono fornire dello stesso le più ampie garanzie controfirmando la domanda di ammissione.

- d) Il nome dell'aspirante Socio e dei suoi presentatori viene segnalato a tutti i Soci mediante affissione all'albo sociale per dieci giorni. Chiunque tra i Soci abbia obiezioni da muovere alla richiesta di ammissione, deve comunicarle per iscritto alla Commissione di Ammissione entro i dieci giorni dell'affissione.
- e) Trascorso tale periodo, il Segretario fisserà la data di convocazione della Commissione di Ammissione per l'esame e l'accettazione della domanda. L'accettazione dovrà essere confermata dalla stessa Commissione al termine di diciotto mesi.
- f) La domanda può essere ritirata dall'aspirante Socio, con comunicazione scritta, fino a quando la Commissione non si sia pronunciata su di essa. La domanda di ammissione a Socio, se respinta, non può essere ripresentata che una sola volta e comunque non prima che sia trascorso un anno. Nel caso che la domanda di ammissione non abbia avuto esito positivo, gli importi versati saranno restituiti. Nel caso che l'aspirante Socio non sia confermato al termine dei diciotto mesi, sarà restituito il solo contributo di iscrizione.

/—————/

Articolo 9 – Dimissioni dell'Associato

Il recesso dall'Associazione non può essere esercitato prima che sia trascorso un anno dall'ammissione.

La lettera di dimissioni deve essere indirizzata al Presidente del Circolo ed ha effetto con la scadenza dell'anno purché sia inviata almeno tre mesi prima di detta scadenza.

L'Associato che recede non può richiedere i contributi versati a qualsiasi titolo, né ha alcun diritto sul patrimonio sociale.


/—————/

**Articolo 10 - Assenza**

Il Socio che debba assentarsi per ottemperare al richiamo alle armi, può chiedere per iscritto al Consiglio Direttivo l'esonero dal pagamento dei contributi ordinari per tutto il periodo di assenza e la sospensione, durante lo stesso periodo, dei contributi straordinari eventualmente deliberati.


Terminato il periodo di assenza il Socio ha l'obbligo del versamento dei contributi straordinari, sia pure con facilitazioni di pagamento nel tempo.

Il Socio che per motivi di studio, di lavoro od altro debba assentarsi da Roma per un periodo non inferiore ad un anno può chiedere per iscritto al Consiglio Direttivo, l'esonero dal pagamento dell'80% del contributo ordinario, precisando il periodo di assenza. Il Socio che, trascorsi tre mesi dal termine del periodo di assenza non abbia ripreso il versamento dei contributi, sarà dichiarato moroso e sarà passibile di radiazione.

**CAPO V****OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI****Articolo 11 – Disposizioni regolamentari**


Tutti gli Associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, il Regolamento e le disposizioni emanate dai competenti Organi del Circolo.

Gli Associati debbono astenersi dal prendere parte, sotto colori diversi, a competizioni agonistiche negli sport per i quali il Circolo è affiliato a federazioni sportive senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo.

**Articolo 12 - Risarcimento dei danni recati dagli Associati**

Tutti gli Associati hanno l'obbligo di risarcire il Circolo dei danni comunque arrecati al patrimonio sociale.

L'ammontare del risarcimento viene stabilito dal Consiglio Direttivo.



**Articolo 13 – Contributi sociali**

Salvo le eccezioni previste dall'Articolo 5, gli Associati hanno l'obbligo di versare anticipatamente i contributi ordinari e straordinari stabiliti a norma dell'Articolo seguente.

/—————/

Articolo 14 – Determinazione dei Contributi sociali

Entro il mese di Novembre di ciascun anno l'Assemblea Generale dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo stabilisce:

- l'ammontare del contributo annuo che dovrà essere versato in rate mensili anticipate, entro il quinto giorno di ogni mese per tutto l'anno successivo;
- l'ammontare del contributo di iscrizione per i nuovi Soci.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di deliberare contributi straordinari, i quali non potranno superare annualmente un sesto del contributo ordinario annuo.

La delibera di eventuali altri contributi straordinari è di competenza dell'Assemblea Generale dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. Ogni proposta dovrà essere presentata munita del parere consultivo dell'Assemblea congiunta del Consiglio dei Soci Fondatori e del Consiglio Direttivo.

/—————/

CAPO VI**SANZIONI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI****Articolo 15 – Provvedimenti nei confronti dei Soci morosi**

La deliberazione dei provvedimenti nei confronti dei Soci morosi è di competenza del Consiglio Direttivo.

Tali provvedimenti hanno effetto dal giorno della comunicazione.

Il Segretario del Circolo comunica il provvedimento all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e agli altri Associati nelle modalità ritenute opportune.

**Articolo 16 - Morosità**

Il Socio è considerato moroso quando per il tempo di un mese sia rimasto debitore del Circolo per somme di qualsiasi entità a qualsiasi titolo dovute.

La morosità viene dichiarata dal Consiglio Direttivo e produce la sospensione dal godimento di tutti i diritti sociali fino al giorno della completa estinzione del debito.

Il Socio moroso che non estingua il suo debito verso il Circolo entro il successivo mese è passibile di radiazione; come pure il Socio che divenga moroso per tre volte nel corso dello stesso anno.

/—————/

Articolo 17 – Provvedimenti disciplinari

Nei confronti dell'Associato che, sia come componente dell'Associazione, sia come cittadino, compia azioni disonorevoli o non osservi lo Statuto, il Regolamento, le disposizioni emanate dagli Organi del Circolo, o comunque ostacoli lo svolgimento dell'attività dell'Associazione, è adottato, in relazione alla gravità del caso, uno dei seguenti provvedimenti:

- la deplorazione scritta;
- la sospensione a tempo determinato, comunque non superiore a sei mesi, dal godimento dei diritti di Socio;
- la radiazione.

I provvedimenti di cui sopra sono adottati dalla Commissione Disciplinare.

/—————/

Articolo 18 - Radiazione

La radiazione non libera l'ex Associato dalle sue obbligazioni verso il Circolo.

Il Socio radiato non può richiedere la restituzione dei contributi versati sino alla data del provvedimento, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

/—————/

**Articolo 19 - Sospensione**

Il Socio sospeso non è esonerato, durante il periodo di sospensione, dai suoi obblighi verso l'Associazione.

/—————/

Articolo 20 - Riammissione

L'Associato radiato per morosità può essere riammesso al massimo per una volta nell'Associazione previa estinzione del suo debito e versamento di nuovo contributo di iscrizione.

Il Socio radiato per altro motivo non può essere riammesso.

/—————/

CAPO VII**ORGANI, RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE ED ELEZIONI****Articolo 21 – Incarichi sociali**

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) Il Presidente
- b) L'Assemblea Generale dei Soci
- c) Il Consiglio Direttivo
- d) Il Collegio Sindacale
- e) Il Consiglio dei Soci Fondatori
- f) La Commissione di Ammissione
- g) La Commissione Disciplinare
- h) Il Collegio dei Probiviri

Tutti gli organi sono costituiti da Soci del Circolo. Le cariche di cui ai punti a, c, d, f, g, h sono elettive, hanno la durata di due anni e sono tra loro incompatibili fatta salva la prevista partecipazione del Presidente ai lavori della Commissione di Ammissione.

Tutte le cariche sociali sono onorarie e svolte a titolo gratuito.

**Articolo 22 – Presidente del Circolo**

L'Associazione è legalmente rappresentata dal Presidente di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente non si obbliga in proprio, ma quale mandatario dell'Associazione, agisce negli interessi di essa.

Egli presiede con diritto di voto il Consiglio Direttivo.

Può delegare di volta in volta uno o più componenti del Consiglio Direttivo al compimento di singoli atti di sua competenza.


Egli partecipa con diritto di voto al Consiglio dei Soci Fondatori.

E' eletto dai Soci e dura in carica due anni.

Nel caso di una sola candidatura alla Presidenza il candidato dovrà superare il 50% dei voti validi.

Altrimenti verranno indette nuove elezioni per la sola Presidenza del Circolo.

Requisito per l'elezione a Presidente è l'appartenenza alla categoria dei Soci Fondatori, oppure avere maturato l'anzianità di Socio di dieci anni ed aver fatto parte per almeno sei anni del Consiglio Direttivo, o del Collegio Sindacale, o della Commissione di Ammissione, o della Commissione Disciplinare.

**Articolo 23 – Assemblea dei Soci**

L'Assemblea Generale dei Soci si riunisce in adunanza ordinaria entro il mese di Novembre di ogni anno ed entro il mese di Gennaio, ogni due anni dopo le elezioni.

La convocazione dell'Assemblea in adunanza ordinaria deve essere fatta mediante avviso sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, affisso presso la sede del Circolo almeno dieci giorni prima e mediante invio di lettera a tutti gli Associati con lo stesso anticipo.

L'Assemblea ordinaria delibera sull'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo presentati dal Consiglio Direttivo; autorizza le stipule e i rinnovi degli atti inerenti le concessioni delle aree di utilità del Circolo; tratta eventuali altri argomenti portati all'ordine del giorno per iniziativa dei singoli Soci.



L'Assemblea Generale dei Soci è convocata in adunanza straordinaria, qualora il Presidente o il Consiglio Direttivo o il Consiglio dei Soci Fondatori o almeno la metà dei Soci Ordinari ne facciano richiesta.

La richiesta di convocazione deve essere inoltrata al Segretario specificando per iscritto gli argomenti da discutere.

La convocazione dell'Assemblea straordinaria deve essere fatta mediante avviso ai Soci a mezzo raccomandata con almeno quattro giorni di anticipo.

L'Assemblea sia ordinaria, sia straordinaria, può deliberare in prima convocazione se presente o rappresentata almeno la metà dei Soci Ordinari; in seconda convocazione – che non può avvenire prima che sia trascorsa un'ora dalla prima – qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati.

L'Assemblea elegge tra gli intervenuti il proprio Presidente e il proprio Segretario che non debbono far parte del Consiglio Direttivo o del Collegio Sindacale.


L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli Associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza.

E' consentito ai Soci di farsi rappresentare da altri Soci mediante delega scritta.

Un Socio non può rappresentare più di altri due Associati aventi diritto al voto.

Sono fatte salve le altre modalità di convocazione e deliberazione assembleare specificamente previste dai seguenti articoli del presente Statuto.



Articolo 24 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da Soci eletti tra coloro che abbiano dato prova di capacità tecnico-organizzativa e che si impegnino all'assolvimento delle mansioni per le quali sono stati prescelti. Il Consiglio Direttivo è formato da:

- Due Vicepresidenti
- Un Direttore sportivo per ciascuna attività federale
- Tesoriere
- Responsabile del materiale e capo del personale



- Consulente legale
- Consulente medico
- Segretario
- Incaricato affari generali
- Addetto alla stampa e alla propaganda
- Consigliere delegato dal Consiglio dei Soci Fondatori.

I componenti del Consiglio Direttivo, compreso il Presidente non possono essere tesserati come dirigenti presso altre Società affiliate alle stesse Federazioni Sportive cui il Circolo è affiliato.

Il Consiglio Direttivo è competente su tutte le questioni di ordinaria amministrazione.

Esso emana i regolamenti relativi al funzionamento delle varie attività sportive e della vita sociale del Circolo; stabilisce le spese nei limiti imposti dall'Assemblea Generale dei Soci e delibera su quanto è previsto di sua competenza nel presente Statuto.

Esso si riunisce almeno una volta al mese od ogni qualvolta il Presidente o tre Consiglieri lo ritengano necessario previa comunicazione fatta con almeno tre giorni di anticipo a tutti i Consiglieri ed ai Sindaci.

La riunione del Consiglio è valida purché sia presente il Presidente o si sia fatto rappresentare da un Vicepresidente, qualunque sia il numero degli intervenuti; ma la validità delle deliberazioni è condizionata alla presenza del Consigliere competente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo deve indire ogni due anni, entro il mese di dicembre, le elezioni:

- per il Presidente;
- per i Membri del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale;
- per i due Membri della Commissione di Ammissione e, separatamente, per il Supplente;
- per i tre Membri della Commissione Disciplinare e, separatamente, per il Supplente;



- per i Membri del Collegio dei Proviviri.

Con preavviso di almeno dieci giorni dovrà essere inviata a tutti i Soci comunicazione scritta a firma del Presidente.

Copia di tale comunicazione dovrà essere esposta nei locali del Circolo.

/—————/

Articolo 25 – Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci eletti dai Soci, tra i quali il più anziano come Socio ne sarà il Presidente.

I Membri del Collegio Sindacale non possono essere tesserati come dirigenti presso altre Società affiliate per le stesse Federazioni Sportive cui è affiliato il Circolo.

Il Collegio Sindacale esercita il controllo e la sorveglianza sulla gestione finanziaria ed amministrativa del Circolo, nonché la tutela degli interessi e dei diritti degli Associati in seno al Consiglio Direttivo.

I Sindaci quindi interverranno a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo.

Il loro voto è soltanto consultivo e non deliberante.

Possono essi però fare inserire a verbale le loro osservazioni nel caso di divergenze con le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

I Sindaci sottoscrivono i bilanci del Circolo per effettuato controllo della contabilità.

/—————/

Articolo 26 – Consiglio dei Soci Fondatori

Il Consiglio dei Soci Fondatori è l'organo competente a decidere le affiliazioni del Circolo ad altre Federazioni.

Proposte di affiliazione ad altre federazioni debbono essere presentate dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio dei Soci Fondatori si riunisce in seduta ordinaria, ogni due anni entro il mese di Ottobre, in occasione delle elezioni, per la designazione dei propri rappresentanti nel Consiglio Direttivo e nella Commissione di Ammissione.




Il Consiglio medesimo si riunisce in seduta straordinaria quando ne sia fatta richiesta dal Presidente o dal Consiglio Direttivo o da un terzo dei Soci Fondatori. La convocazione del Consiglio dei Soci Fondatori è fatta mediante avviso scritto, firmato da un Socio Fondatore ed inviato a tutti i Soci Fondatori almeno sette giorni prima della data fissata per la seduta, e recante gli argomenti dell'ordine del giorno. Sarà fissata la data e l'ora della prima convocazione, intendendosi possibile la seconda convocazione ad almeno un'ora dalla prima.

In prima convocazione il Consiglio è valido se sono presenti almeno due terzi dei Soci Fondatori.

In seconda convocazione il Consiglio è valido se è presente almeno la metà dei Soci Fondatori.

Il Consiglio elegge tra gli intervenuti un Presidente ed un Segretario. Salvo i casi previsti dal presente Statuto, il Consiglio dei Soci Fondatori delibera a maggioranza. Non è consentito farsi rappresentare.



Articolo 27 – Commissione di Ammissione

La Commissione di Ammissione è composta di quattro Membri effettivi e due supplenti.

Due Membri ed il Supplente debbono essere eletti ogni due anni dal Consiglio dei Soci Fondatori.

Gli altri due Membri e il Supplente debbono essere eletti fra i Soci Ordinari con anzianità non inferiore a due anni, in occasione delle elezioni biennali.

Alle riunioni, in assenza di un Membro Fondatore effettivo, interverrà un Membro Fondatore supplente e parimenti, in assenza di un Membro Ordinario effettivo interverrà un Membro Ordinario supplente.

Presidente della Commissione con diritto di voto è il Presidente del Circolo.

In sua assenza o impedimento egli è sostituito da un Vicepresidente da lui designato.

I Membri supplenti non possono sostituire stabilmente i Membri effettivi.

La Commissione nomina fra i suoi Membri un Segretario incaricato di redigere i verbali.



La Commissione ha il compito, nei limiti imposti dalla norma statutaria, di deliberare sulle domande di ammissioni di nuovi Soci.

Tutte le deliberazioni debbono essere prese a scrutinio segreto con la maggioranza di quattro voti su cinque.

/—————/

Articolo 28 – Commissione Disciplinare

La Commissione Disciplinare è composta da tre Membri effettivi e due supplenti eletti tra i Soci con anzianità non inferiore a dieci anni.

Alle riunioni, in assenza di Membri effettivi, interverranno i Supplenti.

I Membri supplenti non possono sostituire stabilmente i Membri effettivi.

La Commissione è validamente costituita quando siano presenti tre Membri.

Presiede la seduta il Membro più anziano presente.

La Commissione designa fra i suoi Membri un Segretario incaricato di redigere i verbali.

La Commissione ha il compito, nei limiti imposti dalla norma statutaria, di applicare le sanzioni disciplinari.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza e debbono essere motivate.

/—————/

Articolo 29 – Collegio dei Proviviri

I tre Membri del Collegio dei Proviviri debbono essere eletti fra i Soci con anzianità non inferiore a venti anni in occasione delle elezioni biennali.

Al Collegio dei Proviviri può fare ricorso qualsiasi Socio, contro i provvedimenti disciplinari verso di lui presi dalla Commissione Disciplinare, entro il termine di decadenza di 10 giorni dalla comunicazione. Il ricorso sospende l'esecuzione fino al pronunciamento del Collegio.

Le decisioni del Collegio dei Proviviri sono inappellabili.

/—————/




CAPO VIII

DISPOSIZIONE DI INDOLE GENERALE – DECADENZA DALLE CARICHE – DIMISSIONI E DECADENZE

Articolo 30 – Rimozione dall’incarico

Il Consigliere, il Sindaco o il Membro di Commissione di Ammissione che risulti abitualmente ed ingiustificatamente assente dalle riunioni dell’Organo di appartenenza o che comunque si sottragga agli incarichi assunti è considerato inidoneo ed esonerato dal Presidente del Circolo; in sua vece viene nominato dall’Organo di appartenenza un altro Socio in possesso dei requisiti. In tal caso la prima Assemblea utile dovrà confermare la nomina o eleggere il sostituto.

La stessa procedura di sostituzione si applica in tutti gli altri casi di dimissioni o decadenza dalla carica.



Articolo 31 – Dimissioni

I Membri di qualsiasi Organo sociale che intendono dimettersi debbono inviare le dimissioni per iscritto al Presidente del Circolo.

Questi potrà accettarle senz’altro o invitare i dimissionari a ritirarle.

In quest’ultimo caso, se esse non verranno confermate, si intendono ritirate; in caso contrario l’Organo di appartenenza procederà alla nomina del successore con i criteri di cui all’Articolo precedente.

In caso di dimissioni, anche non simultanee, della metà più uno dei Membri dell’Organo esso si intende decaduto e sono indette le elezioni per il suo rinnovo entro un mese.

I Membri designati dai Soci Fondatori in seno al Consiglio Direttivo e alla Commissione di Ammissione che intendano dimettersi dovranno inviare le dimissioni per iscritto al Presidente del Circolo. Questi dovrà convocare entro 10 giorni la riunione del Consiglio dei Soci Fondatori. Il Consiglio potrà accettarle senz’altro o invitare i dimissionari a ritirarle. In quest’ultimo caso, se esse non verranno confermate, si intendono ritirate. Qualora vengano accolte o



confermate il Consiglio dei Soci Fondatori dovrà nominare un sostituto.

Le dimissioni del Presidente debbono risultare dal Verbale del Consiglio Direttivo, da lui debitamente sottoscritto. In tal caso il Consiglio Direttivo decade e l'attività della Commissione di Ammissione resta sospesa sino all'elezione del nuovo Presidente.

/—————/

Articolo 32 - Anzianità

La qualifica di anzianità, qualora non venga specificato altrimenti, si intende sempre riferita alla data di ammissione al Circolo.

/—————/

Articolo 33 – Registro dei Soci e delle Deliberazioni

Le deliberazioni prese da tutti gli Organi del Circolo debbono essere verbalizzate e quindi trascritte dal Segretario sui relativi registri; ne sarà data in visione una copia a tutti i Soci mediante affissione presso i locali del Circolo.

/—————/

Articolo 34 – Scioglimento dell'Associazione

L'Assemblea Generale dei Soci, convocata con almeno un mese di anticipo, delibera lo scioglimento dell'Associazione con la maggioranza dei due terzi degli intervenuti che rappresentino almeno i due terzi degli aventi diritto di voto. In tale occasione non sono ammesse deleghe.

L'Assemblea all'atto dello scioglimento dell'Associazione delibera, sentita l'autorità competente, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio sociale. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua le stesse finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Dall'eventuale liquidazione del patrimonio sociale sono escluse le bandiere che saranno conservate dal più anziano dei Soci Fondatori e le coppe dei premi di gare che saranno suddivise fra i Soci e gli Atleti meritevoli.

**Articolo 35 – Approvazione e modifica statutaria**

Il presente Statuto approvato dall'Assemblea Generale il 16 giugno 2015 entra in vigore contestualmente al prossimo rinnovo delle cariche sociali, ed abroga ogni precedente norma statutaria nonché ogni altra norma regolamentare della Associazione in contrasto con esso.

Le prime elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, alla loro naturale scadenza, osservano il presente statuto.

Proposte di modifiche al presente statuto finalizzate a rendere l'ordinamento interno conforme alle norme, alle direttive ed ai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni sportive cui il Circolo è affiliato, così come espressamente previsto all'Articolo 1, dovranno essere presentate dal Consiglio Direttivo e portate all'approvazione dell'Assemblea Generale convocata in seduta straordinaria. Tali proposte potranno essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei presenti o rappresentati, purché il loro numero sia almeno pari alla metà degli aventi diritto al voto.

Tutte le restanti proposte di modifica, presentate da almeno un terzo dei Soci, devono essere portate all'approvazione dell'Assemblea Generale previa comunicazione ai Soci con anticipo di almeno un mese, munite del parere consultivo del Consiglio Direttivo e del Consiglio dei Soci Fondatori.

Tali proposte dovranno essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei presenti o rappresentati, purché il loro numero sia almeno pari ai due terzi degli aventi diritto al voto.

In tale circostanza è ammessa una sola delega.

/—————/

Articolo 36 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia.

/—————/

**Norma Transitoria**

Il 16 Giugno 2015 l'Assemblea Generale dei Soci ha altresì deliberato la seguente disposizione transitoria:

“In via del tutto eccezionale, gli Associati appartenenti alla categoria dei Soci Temporanei al momento dell'approvazione del nuovo statuto potranno essere ammessi nella categoria dei Soci Ordinari. L'ammissione potrà avvenire entro 90 (novanta) giorni dalla data di approvazione dello statuto previo pagamento della quota di ammissione e sottoscrizione della domanda da parte degli interessati. Dal pagamento della quota di ammissione saranno esentati quei Soci che nel passato hanno svolto attività agonistica con i colori del circolo nelle categorie giovanili e/o assolute. Passati 90 (novanta) giorni, i Soci Temporanei che non eserciteranno tale facoltà perderanno automaticamente la loro qualifica di Associati.”

/—————/



Sommario

CAPO I SCOPO – PROGRAMMA – COLORI E SEDE SOCIALE.....	1
Articolo 1 – Denominazione. Scopo. Durata.....	1
Articolo 2 – Colori sociali e bandiera	1
Articolo 3 – Sede sociale	1
CAPO II DELLA COMPAGINE SOCIALE	2
Articolo 4 – Associati e loro diritti	2
Articolo 5 – Categorie di Associati	2
Articolo 6 – Altre persone ammesse alla frequenza.....	5
CAPO III DEL PATRIMONIO SOCIALE	6
Articolo 7 – Consistenza e destinazione del Patrimonio sociale	6
CAPO IV AMMISSIONE, RECESSO, ASSENZA	6
Articolo 8 - Ammissione.....	6
Articolo 9 – Dimissioni dell’Associato	7
Articolo 10 - Assenza.....	8
CAPO V OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI	8
Articolo 11 – Disposizioni regolamentari.....	8
Articolo 12 - Risarcimento dei danni recati dagli Associati	8
Articolo 13 – Contributi sociali	9
Articolo 14 – Determinazione dei Contributi sociali.....	9
CAPO VI SANZIONI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	9
Articolo 15 – Provvedimenti nei confronti dei Soci morosi.....	9
Articolo 16 - Morosità.....	10



Articolo 17 – Provvedimenti disciplinari.....	10
Articolo 18 - Radiazione.....	10
Articolo 19 - Sospensione	11
Articolo 20 - Riammissione.....	11
CAPO VII ORGANI, RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE ED ELEZIONI	11
Articolo 21 – Incarichi sociali	11
Articolo 22 – Presidente del Circolo	12
Articolo 23 – Assemblea dei Soci.....	12
Articolo 24 – Consiglio Direttivo	13
Articolo 25 – Collegio Sindacale.....	15
Articolo 26 – Consiglio dei Soci Fondatori	15
Articolo 27 – Commissione di Ammissione	16
Articolo 28 – Commissione Disciplinare	17
Articolo 29 – Collegio dei Probiviri	17
CAPO VIII DISPOSIZIONE DI INDOLE GENERALE – DECADENZA DALLE CARICHE – DIMISSIONI E DECADENZE.....	18
Articolo 30 – Rimozione dall'incarico	18
Articolo 31 – Dimissioni	18
Articolo 32 - Anzianità	19
Articolo 33 – Registro dei Soci e delle Deliberazioni	19
Articolo 34 – Scioglimento dell'Associazione	19
Articolo 35 – Approvazione e modifica statutaria.....	20
Articolo 36 – Rinvio.....	20
Norma Transitoria.....	21